DL 168/2016 CONVERTITO IN L. 197/2016

 Art. 2

Tirocini formativi e misure straordinarie per contrarre i tempi di

copertura delle vacanze nell'organico degli uffici giudiziari di

primo grado

1. All'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «possono accedere, a domanda e per una

sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso le

Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici requirenti di

primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i

tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi.»

sono sostituite dalle seguenti: «possono accedere, a domanda e per

una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso la

Corte di cassazione, le Corti di appello, i tribunali ordinari, la

Procura generale presso la Corte di cassazione, gli uffici requirenti

di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e

i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto

mesi.»;

b) al comma 5-bis, dopo le parole: «dell'Ordine degli avvocati e»

sono inserite le seguenti: «con il Consiglio nazionale forense

relativamente agli uffici di legittimita', nonche'».